**Rapporto**

 16 gennaio 2018 TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione speciale energia**

**sull’iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Graziano Crugnola e cofirmatari per la modifica della la Legge cantonale sull’energia (erogazione di incentivi in ambito energetico - solo se i lavori sono affidati a ditte e imprese con sede in Svizzera)**

# PREMESSA

La Commissione speciale energia per approfondire il tema ha deciso di sentire in audizione il Capo della Sezione aria, acqua e suolo, signor Giovanni Bernasconi.

Durante l’audizione abbiamo potuto appurare che gli incentivi devono essere richiesti prima dell’inizio dei lavori con licenza edilizia cresciuta in giudicato, ciò per avere la garanzia che i sussidi non vadano sprecati. Anche i materiali usati devono essere certificati e omologati in Svizzera, e ogni richiesta viene puntualmente verificata e supportata da tutti i documenti comprovanti la qualità dell’intervento eseguito.

L’iniziativa chiede inoltre che non solo i materiali siano certificati in Svizzera, ma che anche la ditta che lo esegue abbia la sede in Svizzera.

Il signor Bernasconi ci ha pure confermato che da una verifica compiuta sugli ultimi 100 impianti finanziati, tutti quanti sono stati effettuati da ditte svizzere.

# APPROFONDIMENTO DELLA MOZIONE

Come detto sopra, la richiesta di sussidio comporta già la comprova di un lavoro a regola d’arte tramite la certificazione su vari ambiti, per questo motivo la Commissione speciale energia ritiene che l’autocertificazione sia sufficiente a garantire che l’intervento è eseguito da una ditta con sede in Svizzera, senza modificare la legge come richiesto dall’iniziativa. Annualmente vengono presentate mediamente 1100 richieste all’anno e quindi riteniamo che l’autocertificazione sia più che sufficiente e che non causi ulteriore onere lavorativo al Consiglio di Stato ed in particolare all’ufficio preposto al controllo, con inutili complicazioni burocratiche.

Già oggi alla richiesta di sussidio si deve allegare l’offerta della ditta esecutrice, quindi sarebbe solo un documento che certifica l’iscrizione al RC in Svizzera della ditta esecutrice.

In caso di mancata autocertificazione della ditta esecutrice il contributo cade automaticamente.

# CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Con l’autocertificazione non vi sono conseguenze di natura finanziaria per lo Stato.

# CONCLUSIONE

La Commissione speciale energia invita quindi il Gran Consiglio ad accettare il compromesso raggiunto con gli iniziativisti, atto a non modificare la legge ma a procedere con l’autocertificazione modificando solo il regolamento di applicazione e non la legge.

Per la Commissione speciale energia:

Massimiliano Robbiani, relatore

Badasci - Bang - Bignasca - Brivio -

Crugnola - Filippini - Gianora - Jelmini -

Lepori - Maggi - Peduzzi - Passalia -

Ramsauer - Storni